



**DETERMINAZIONE - settore Finanziario**

<b>n.° 0000437 /SF del 26/06/2020</b>	<b>Allegati n.</b>	<b>Pagina 1</b>
<b>Responsabile procedimento: Angelon Mara</b>		<b>AT2020043700000.doc</b>
<b>Autore:</b>	<b>Pichini Valeria - Ufficio Economato - 02 91004.452 - economato@comune.paderno-dugnano.mi.it</b>	
(Classificazione: tit. 4 cl. 10 fascicolo 54 anno 2020)		
NOTA: avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.		

**Oggetto:** Adesione alla "Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria Lotto 3 Cancelleria" stipulata tra ARCA-Regione Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti) e la ditta ERREBIAN SPA di Pomezia. Importo €. 6.141,63 oltre IVA. CIG principale: **7661376F77**. CIG derivato: **Z762D5F74D**

**IL FUNZIONARIO**

**Considerato che** per consentire continuità al funzionamento dei servizi comunali è necessario garantire il costante approvvigionamento del materiale di consumo;

**Rilevata** la necessità di provvedere all'acquisto di cancelleria per il fabbisogno degli uffici e dei servizi comunali;

**Dato atto che:**

- l'art.1, comma 455, della legge 296/2006 prevede che "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto, anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 37 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge Regionale n.33/2007, la Centrale Regionale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art.1 della Legge Regionale n. 30/2007, provvede, tra l'altro, a stipulare convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna convenzione, ai prezzi e alle condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della legge n. 296/2006;

**Considerato che:**

- con determinazione dirigenziale n. 594/2018 si aderiva alla Convenzione "Carta e Cancelleria Lotto 3" stipulata tra ARCA Regione Lombardia ed ERREBIAN SPA;

\*aggiornamento n. 4/A chiuso il 02/04/2019

---

Determinazione n. **0000437** /SF del 26/06/2020

---

- con determinazione dirigenziale n. 596/2018 si aderiva alla Convenzione “Carta e Cancelleria Lotto 1 Carta in Risme” stipulata tra ARCA Regione Lombardia e VALSECCHI CANCELLERIA SRL;
- a far data dal 04/05/2020 non è stato possibile effettuare richieste per le suddette forniture in quanto le Convenzioni risultano scadute ;

**Rilevato** pertanto necessario registrare l'economia di spesa sull'impegno 00055/2018 assunto con determina n. 594/2018 e sull'impegno 00056/2018 con determina n. 596/2018;

**Preso atto** che con legge n.12/2012 la Regione Lombardia ha istituito ARCA, Azienda Regionale Centrale Acquisti, disponendo che le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art.1, comma 455 della legge n. 296/2006, svolte dal 2007 da Lombardia Informatica S.p.a. tramite la Direzione Centrale Regionale Acquisti, siano trasferite in capo ad ARCA a decorrere dal 1 ottobre 2012;

**Rilevato** pertanto che ARCA conduce e aggiudica gare d'appalto centralizzate finalizzate alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni del territorio;

**Verificata** la presenza sul portale di Arca Lombardia [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) di una convenzione attiva per la fornitura di cancelleria denominata “Carta e Cancelleria Lotto 3 Cancelleria” stipulata tra ARCA S.p.a. – Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia – e la ditta ERREBIAN SPA di Pomezia sita in Via dell'Informatica n. 8 – 00071 - P.I. 02044501001;

**Ritenuto opportuno** aderire a tale Convenzione alle condizioni indicate nell'allegata Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato n. 1**), nonché nel Capitolato tecnico conservato agli atti dell'Ufficio Economato;

**Preso atto che** ai sensi dell'art. 4 della “Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria Lotto 3 Cancelleria” che costituisce l'**Allegato n. 1** i singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti, mediante Ordinativi di fornitura, hanno durata pari alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione e sua eventuale proroga o all'esaurimento delle quantità richieste;

**Visto** l'art. 10 comma 9 della Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (**Allegato 1**) “Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti” nel quale sono indicati gli estremi dei conti correnti bancari/postali dedicati dal fornitore ERREBIAN SPA, al pagamento dei corrispettivi per le forniture oggetto di affidamento e nel quale sono acquisite le dichiarazioni, rese dal fornitore stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010;

**Rilevato che** i prezzi unitari risultano congrui e vantaggiosi e comunque in linea con i prezzi di mercato;

**Esaminato** il trend storico dei consumi di cancelleria dell'Ente la spesa complessiva per tutta la durata dell'adesione alla convenzione viene quantificata per il periodo dal 01/07/2020 al 12/04/2021 in complessivi €. 6.141,63 oltre IVA per un totale di €. 7.492,79 e verrà impegnata al capitolo 1321/51 Bilancio 2020 per €. 2.141,63 oltre IVA per un totale di €. 2.612,79 e al capitolo 1321/51 Bilancio 2021 per €. 4.000,00 oltre IVA per un totale di €. 4.880,00;

**Richiamate:**

---

Determinazione n. **0000437** /SF del 26/06/2020

---

- ✓ la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2019 ad oggetto: “Esame ed approvazione ed emendamenti al documento unico di programmazione a al Bilancio di previsione 2020/ 2022- Approvazione del (DUP) e del Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022;
- ✓ la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022”;

**Visto** il dispositivo organizzativo prot. n. 63341 del 23/10/2018 che demanda al sottoscritto, titolare della posizione organizzativa “**Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie**”, l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa fino all’importo di €. 40.000,00;

**Ritenuto infine che** l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 14 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 56/2016 e s.m.i

*esaminato quanto sopra esposto,*

**DETERMINA**

- 1. Di aderire** ai sensi dell’art. 26 c.3 della legge n. 488/1999 e s.m.i. alla Convenzione presente sul portale di Arca Lombardia [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it) denominata “Carta e Cancelleria Lotto 3 Cancelleria” stipulata tra ARCA spa- Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia – e la ditta ERREBIAN SPA di Pomezia sita in via dell’Informatica n. 8 - 00071 - P.I. 02044501001;
- 2. Di dare atto che** in base a quanto riportato nell’Elenco prodotti disponibile on line è stata quantificata per il periodo dal 01/07/2020 al 12/04/2021 la spesa necessaria per la fornitura di Cancelleria in €. 6.141,63 oltre IVA pari ad €. 1.351,16 per un totale di €. 7.492,79;
- 3. Di approvare l’Allegato n.1** relativo alla “Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria”;
- 4. Di dare atto che** il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Mara Angelon e che il codice CIG di contratto è **7661376F77** ed il relativo codice CIG derivato rilasciato dal sistema SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è il seguente **Z762D5F74D**;
- 5. Di dare atto altresì** che la ditta ERREBIAN SPA ha ottemperato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come espressamente indicato all’art. 10 comma 9 della Convenzione per la fornitura di Cancelleria (**Allegato n. 1**);
- 6. Di dare atto che** spetta ad ARCA la verifica dei requisiti prescritti in capo all’aggiudicatario delle convenzioni, prima della stipula delle stesse e spetta all’Amministrazione precedente acquisire il DURC prima di procedere al pagamento del Corrispettivo;
- 7. Di dare atto che** il presente atto non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs 241/1997 e s.m.i;

Determinazione n. **0000437** /SF del 26/06/2020

**8. Di registrare** un'economia di spesa, come meglio specificato in premessa, sull'impegno 00056/2018 assunto con determina n. 596/2018 e sull'impegno 00055/2018 assunto con determina n. 594/2018 come riportato nella seguente tabella:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro - 1.539,03	2020	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51 imp. 00056/2018
Euro - 1.073,76	2020	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51 imp. 00055/2018

**9. Di impegnare** la spesa connessa a quanto sopra di €. 6.141,63 oltre IVA pari ad €. 1.351,16 per un totale di €. 7.492,79 a favore della ditta ERREBIAN SPA di Pomezia sita in via dell'Informatica n. 8 - 00071 Pomezia - P.I. 02044501001 come riportato nella tabella seguente:

<i>importo (IVA compresa)</i>	<i>bilancio</i>	<i>titolo</i>	<i>missione</i>	<i>programma</i>	<i>p.d.c. finanziario</i>	<i>Cap. PEG</i>
Euro 2.612,79	2020	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51
Euro 4.880,00	2021	1	1	3	U.1.03.01.02.001	1321/51

dando atto che con il presente provvedimento l'obbligazione è giuridicamente perfezionata e verrà a scadenza nell'esercizio 2020 per €. 2.612,79 e nell'esercizio 2021 per €. 4.880,00;

**10. Di dare atto che** il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000;

**11. Di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Allegati alla presente determinazione:

- 1) Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria (Allegato n.1)

PADERNO DUGNANO, 26/06/2020

**Il funzionario**  
**Mara Angelon**

---

Determinazione n. 437 /SF del 26/06/2020

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determinazione che, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del medesimo decreto legislativo, diviene esecutiva in data odierna.

Contrario

La presente determinazione non è esecutiva.

PADERNO DUGNANO, 03/07/2020

**IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO**

***F.TO DR. DI RAGO VINCENZO***

Determinazione n. 437 /SF del 26/06/2020

---

RELAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/07/2020

Addì, 13/07/2020

Reg. pubbl. n. 991

IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
GENERALE-PARTECIPAZIONE  
F.TO BOZZATO VALERIA ELISABETTA

Prot. N. ARCA.2019.0005032 del 22.03.2019

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA**

## INDICE

Articolo 1	– Norme regolatrici .....	4
Articolo 2	– Definizioni .....	5
Articolo 3	– Oggetto .....	7
Articolo 4	– Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura .....	8
Articolo 5	– Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione dei Contratti di Fornitura.....	9
Articolo 6	– Consegna della Fornitura e Resi .....	11
Articolo 7	– Indisponibilità dei Prodotti e ritiro dal mercato dei Prodotti.....	12
Articolo 8	– Corrispettivi.....	13
Articolo 9	– Verifiche della fornitura .....	14
Articolo 10	– Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti.....	14
Articolo 11	– Obbligazioni del Fornitore .....	19
Articolo 12	– Materiale per il sito .....	21
Articolo 13	– Monitoraggio E REPORTISTICA della Convenzione .....	22
Articolo 14	– Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G. ....	23
Articolo 15	– Obblighi relativi al rapporto di lavoro e responsabilità sociale.....	24
Articolo 16	– Penali .....	25
Articolo 17	– Cauzione definitiva .....	28
Articolo 18	– Risoluzione .....	29
Articolo 19	– Recesso .....	31
Articolo 20	– Responsabilità civile e polizza assicurativa .....	31
Articolo 21	– Subappalto .....	32
Articolo 22	– Divieto di cessione del contratto e casi di nuovo contraente del contratto .....	32
Articolo 23	– Proprietà della fornitura .....	33
Articolo 24	– Brevetti industriali e diritti d'autore.....	34
Articolo 25	– Referenti del Fornitore .....	34
Articolo 26	– Foro competente .....	35
Articolo 27	– Trattamento dei dati, consenso al trattamento .....	35
Articolo 28	– Oneri fiscali e spese contrattuali .....	36
Articolo 29	– Condizioni risolutive espresse .....	36
Articolo 30	– Clausola finale .....	37
ALLEGATO E - Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di Carta e Cancelleria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile .....		39

**CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA****LOTTO N. 3 - CIG 7661376F77****TRA**

**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.** ovvero **ARCA S.p.A.**, con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07948340968, PEC: arca@pec.regione.lombardia.it in persona di Manuela Brusoni giusta poteri allo stesso conferiti da ARCA SpA (nel seguito "**ARCA**")

**E**

**ERREBIAN SpA**, con sede legale in Pomezia, Via dell'Informatica 8, capitale sociale 5.572.800,00 (Euro Cinquemilionicinquecentosettantaduemilaottocento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 08397890586, P. IVA 02044501001, PEC errebian@gigapec.it, domiciliata ai fini del presente atto in Pomezia, Via dell'Informatica 8, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante sig. Umberto Chiarella, giusta poteri allo stesso conferiti con atto del 27/11/2018 (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**")

**PREMESSO CHE**

- a) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che "Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";
- b) con Legge Regionale n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell'art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze degli enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l'altro, a stipulare Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinativi di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di Stazione Appaltante, Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato un confronto concorrenziale relativo alla procedura aperta ARCA\_2018\_019 per la stipula di una Convenzione per la fornitura di *Carta e cancelleria* per gli Enti della Regione Lombardia (di seguito anche solo “Amministrazioni”);
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto 3 e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i Prodotti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna emesse dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per gli Enti e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura di Carta e cancelleria nonché della erogazione dei servizi connessi;
- h) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura emesse da ciascuna delle stesse emesse;
- i) in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
- j) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI**

- 1) L’esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti

richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno le quantità e l'importo complessivo della fornitura oggetto di ciascun Lotto. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti, né tantomeno Azienda Regionale Centrale Acquisti, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo Articolo 2, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dagli Enti che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Azienda Regionale Centrale Acquisti e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione del confronto concorrenziale.
- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Documento riepilogativo dell'offerta), l'Allegato "C" (Listino fornitore) e l'Allegato "D" (Modulo di reclamo) e l'Allegato "E" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di Carta e cancelleria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

## ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- 
- a. Contratto di Fornitura: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione Contraente con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
  - b. Convenzione: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
  - c. Data di Attivazione: la data a partire dalla quale le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare la presente Convenzione;
  - d. Ente/i: gli Enti del Servizio Sanitario aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, della L.R. 27/12/2006, n. 30 e s.m.i., legittimati ad utilizzare la presente Convenzione;
  - e. Amministrazione/i Contraente/i: i soggetti di cui alla precedente lettera d) che utilizzano la presente Convenzione nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura;
  - f. Giorni lavorativi: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica e festivi;
  - g. NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti;
  - h. Importo massimo contrattuale: l'importo massimo per ogni Lotto oggetto della presente Convenzione, pari al prodotto tra il quantitativo posto in gara ed il prezzo unitario offerto IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;
  - i. Ordinativo di Fornitura: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal *Punto Ordinante* con il quale l'Amministrazione Contraente manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione e al contempo stipula un Contratto di Fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
  - j. Prodotto: quanto contemplato nella Tabella prodotti allegata alla presente Convenzione;
  - k. Quantitativo della Fornitura: il quantitativo complessivo della fornitura oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura;
  - l. Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione acquirente legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;
  - m. Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere e sottoscrivere l'ordinativo di Fornitura e le relative Richieste di Consegna;
-

- n. Ricezione: il ricevimento della documentazione contrattuale (Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna) che avviene attraverso il NECA e comprovato dalla messaggistica interna al NECA medesimo e visibile sia dal Fornitore sia dall'Amministrazione Contraente;
  - o. Richiesta di Consegna: il documento informatico inoltrato dai *Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori* con il quale l'*Amministrazione Contraente* comunica di volta in volta al *Fornitore*, nei limiti dell'*Importo della Fornitura* indicato nel singolo *Ordinativo di Fornitura*, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la *Sede di Consegna*, le *modalità* ed i *tempi di consegna* Amministrazione Contraente;
  - p. Sede di Consegna: il luogo– sede o ufficio –, sul territorio di Regione Lombardia dell'*Amministrazione Contraente*– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare il Prodotto richiesto;
  - q. Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
  - r. Sito: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo [www.arca.regione.lombardia.it](http://www.arca.regione.lombardia.it), nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

### ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 1) Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire il Prodotto nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna, nei limiti del Importo massimo contrattuale complessivo definito per ciascun lotto nella Tabella prodotti allegata alla presente Convenzione.
- 2) Azienda Regionale Centrale Acquisti si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l'importo massimo contrattuale originariamente stabilito come indicato nel precedente comma, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Importo massimo contrattuale, ed il Fornitore ha

l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Importo Massimo Contrattuale.

- 3) Unitamente alla fornitura del Prodotto, il Fornitore dovrà prestare i Servizi connessi quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
  - trasporto e consegna;
  - assistenza alla fornitura,tutto come meglio descritto ed alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel Capitolato Tecnico. Il corrispettivo di tutti i predetti Servizi connessi è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'Amministrazione Contraente.
- 4) La fornitura del Prodotto dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico; i Servizi Connessi dovranno essere necessariamente erogati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, oltre che nel presente documento.
- 5) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per Azienda Regionale Centrale Acquisti, né per gli Enti nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione che ne rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.
- 6) Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'Importo della Fornitura indicato nell'Ordinativo di Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali quantità, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi Ordinativi di Fornitura.
- 7) In virtù della normativa anche secondaria precisata nella documentazione di gara di cui alle premesse, si rammenta che gli Enti hanno l'obbligo di comunicare all'Azienda Regionale Centrale Acquisti il fabbisogno dei Prodotti relativamente al periodo di interesse, nonché l'obbligo di utilizzare le Convenzioni a tale fine stipulate dalla medesima Azienda Regionale Centrale Acquisti.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

- 1) La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla data di apposizione dell'ultima firma digitale sulla Convenzione stessa (quale Data di

Attivazione); detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 6 (mesi) mesi.

- 2) I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura hanno data di scadenza pari a quella della Convenzione. Pertanto, indipendentemente dalla data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, quest'ultimo scadrà alla data di termine della Convenzione e sua eventuale proroga.  
I singoli Ordinativi di Fornitura scadono inoltre nell'ipotesi in cui, per il tramite delle Richieste di Consegna, sia esaurito l'importo di fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente, qualora intenda approvvigionarsi di carta e cancelleria per il tramite della presente Convenzione, dovrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura.
- 3) È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

#### **ARTICOLO 5 – UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

- 1) La presente Convenzione è utilizzata dalle Amministrazioni Contraenti mediante l'emissione degli Ordinativi di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia della Convenzione. Per utilizzare la presente Convenzione, gli Enti dovranno preventivamente fornire ad Azienda Regionale Centrale Acquisti le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul Sito.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con le Amministrazioni Contraenti con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrate dalle Amministrazioni Contraenti attraverso il NECA.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, gli *Enti* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'Ente ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Ente stesso dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso;  
*ovvero, in alternativa,*
- b) qualora l'Ente non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Ente stesso dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed

invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Azienda Regionale Centrale Acquisti, anche nel corso di validità della presente Convenzione.

Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito.

- 5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
  - il Quantitativo della Fornitura;
  - il nome commerciale del prodotto;
  - i riferimenti per la fatturazione;
  - il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG dedicato.
- 6) L'Amministrazione Contraente, attraverso il NECA creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (*Punto Ordinante e Punto Istruttore*);
- 7) È fatto divieto ad un'Amministrazione Contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinato di Fornitura mediante Richieste di Consegna, emettere un nuovo Ordinato di Fornitura - per prodotti oggetto del precedente Ordinato di Fornitura - prima dell'esaurimento dell'Ordinato precedente; pertanto l'Ordinato di Fornitura emesso da un' Amministrazione Contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinato di Fornitura, dallo stesso emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e il quantitativo oggetto di tale Ordinato non verrà conteggiato nel quantitativo massimo contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e ARCA e comunicare loro la non validità dell'Ordinato di Fornitura ricevuto.
- 8) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA comunicherà al Fornitore e alle Amministrazioni Contraenti la modalità alternativa di formazione ed invio dell'Ordinato di Fornitura e della Richiesta di Consegna. In tale ipotesi:
  - a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinato di Fornitura provenga da uno delle Amministrazioni Contraenti legittimati all'utilizzo della presente Convenzione;
  - b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nel quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;
  - c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinato di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinato di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinato di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;
  - d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinato di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un Ente legittimato ad utilizzare la presente Convenzione ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal

- ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e ARCA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. qualora venga richiesto da ARCA, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna, di cui al successivo Articolo 6.

#### ARTICOLO 6 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI

- 1) Le Amministrazioni Contraenti tramite NECA comunicheranno, di volta in volta, al Fornitore la tipologia e le quantità di Prodotto che deve essere consegnata, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
- i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Consegna;
  - i riferimenti dell'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna fa riferimento (in particolare: il "N. di Protocollo Ordine di Fornitura"/numero di protocollo);
  - i Prodotti e le relative quantità da consegnare;
  - il luogo– sedi e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia presso il quale o i quali il Fornitore deve consegnare i Prodotti richiesti.

Le Richieste di Consegna devono essere inviate e/o trasmesse attraverso il NECA.

- 2) Ricevuta la Richiesta di Consegna il Fornitore dovrà darne riscontro all'Unità Richiedente, comunicando, anche eventualmente attraverso il NECA, la data di consegna prevista che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della *Richiesta di Consegna* per convenire le modalità di consegna (luoghi ed orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna.
- 3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna del Prodotto e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nel luogo che verrà indicato nelle *Richieste di Consegna*, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e rispettando le modalità ed i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura del Prodotto e l'erogazione dei Servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di Consegna e dei locali di detti soggetti, salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Ente. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, l'Amministrazione Contraente, ferma la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al Capitolato Tecnico, superato il 4° (quarto) giorno lavorativo di ritardo potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità dei Prodotti richiesti tramite la Richiesta di Consegna, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra

il valore di aggiudicazione del Prodotto ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

- 4) Nel caso di consegna di Prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti Prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di Ricezione della comunicazione di contestazione da parte dell'Ente; in caso di ritardo nella sostituzione, ferma la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al Capitolato Tecnico, l'Ente previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del Prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

Le modalità ed i tempi per il ritiro dei Prodotti non conformi sono stabiliti nel Capitolato Tecnico.

- 5) Nel caso di consegna di Prodotti in eccedenza rispetto al quantitativo previsto nella Richiesta di Consegna, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare detti Prodotti in eccedenza entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla Ricezione della comunicazione di contestazione da parte dell'Ente. Le modalità ed i tempi per il ritiro dei Prodotti non conformi sono stabiliti nel Capitolato Tecnico.
- 6) Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.

#### **ARTICOLO 7 – INDISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI E RITIRO DAL MERCATO DEI PRODOTTI**

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna del Prodotto offerto a causa della indisponibilità temporanea per rottura di stock di cui al Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà procedere secondo le modalità ed i termini ivi stabiliti.

In difetto, in caso di inadempimenti o ritardi dei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente, ferma la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al Fornitore ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché ad ARCA per le finalità di cui al Capitolato Tecnico, superato il 3° (terzo) giorno lavorativo rispetto al termine ordinario di consegna, potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità dei Prodotti richiesti tramite la Richiesta di Consegna, addebitando al Fornitore un importo pari all'eventuale differenza fra la spesa sostenuta dall'Amministrazione Contraente sul mercato libero ed il valore totale equivalente calcolato applicando il prezzo unitario di aggiudicazione dello stesso Prodotto. In tal caso il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

- 2) La predetta procedura di indisponibilità temporanea del Prodotto potrà essere attivata dal Fornitore non più di una volta per ciascun trimestre per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi della medesima, salvo diverso accordo scritto tra le parti.
- 3) Salvo quanto sopra stabilito, tenuto conto della peculiare tipologia della fornitura oggetto della presente Convenzione e, quindi, delle particolari esigenze, tempistiche e volumi che si intendono soddisfare, tutti i casi di mancata esecuzione dei Contratti di Fornitura per indisponibilità del Prodotto e/o di impossibilità della fornitura del Prodotto ascrivibile alla sfera del Fornitore, sono considerati casi di inadempimento del Fornitore al verificarsi dei quali ARCA procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.
- 4) A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra i casi di indisponibilità del Prodotto e/o di impossibilità della fornitura del Prodotto ascrivibile alla sfera del Fornitore rientrano le seguenti fattispecie:
  - a. sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del Prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
  - b. sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
  - c. revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del Prodotto;
  - d. fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del Prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
  - e. sospensione e/o interruzione o, comunque, indisponibilità della fornitura a seguito di vicende contrattuali relative alla licenza di distribuzione e/o commercializzazione;
  - f. rotture di stock oltre quelle previste dal precedente commi 1 e 2.
- 5) Tuttavia, non si procederà alla risoluzione della Convenzione di cui sopra qualora il Fornitore comunichi tempestivamente ad ARCA l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile e allo stesso prezzo o ad un prezzo migliorativo di quest'ultimo; detta offerta dovrà essere corredata dalla documentazione di cui al Capitolato Tecnico, che potrà validamente sostituire il Prodotto reso indisponibile solo a seguito di espressa accettazione da parte di ARCA.
- 6) Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione di ARCA sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del Prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, penali ed esecuzione in danno di cui oltre).

#### **ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI**

- 1) I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle relative Richieste di Consegna, saranno determinati sulla base del prezzo unitario riferito al Prodotto offerto in sede di gara, IVA esclusa, di cui al documento dell'offerta economica, moltiplicato per le quantità oggetto di ciascuna Richiesta di Consegna. Il prezzo unitario e, quindi, i corrispettivi

contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Prodotto, anche della prestazione dei Servizi connessi e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

- 2) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 3) I prezzi per la prestazione del trasporto e della consegna sono da considerarsi ricompresi nel corrispettivo della fornitura.
- 4) Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

#### ARTICOLO 9 – VERIFICHE DELLA FORNITURA

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto nel *Capitolato Tecnico*.
- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

#### ARTICOLO 10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi<sup>1</sup> dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare a ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
  - il CIG della procedura,
  - il CIG "derivato" riferito al singolo Lotto che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura,

---

<sup>1</sup> Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n.385/1993.

- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- 3) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna inviata dalle Amministrazioni Contraenti saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente Convenzione. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle Amministrazioni Contraenti alla data di consegna dei Prodotti, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore).
- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della, riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà solamente l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.

- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Amministrazione Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente Convenzione, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 6) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 7) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n.8/4680, l'Amministrazione Contraente dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento; in particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. 19/2010 e della Direttiva 2001/7/UE a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della L.R. 30/2006.
- 8) In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.
- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, n. CC0110523402, intestato al Fornitore, presso Banca Popolare del Lazio, IBAN IT 29 B 05104 38990 CC0110523402. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG derivato inerente al singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.
- 10) Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di stipula della presente Convenzione, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di Legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:
  - Umberto Chiarella C.F. CHRMRT40P02E716J;
  - Ferdinando Rese C.F. RSEFDN63B02H501Z.
- 11) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le

variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

- 12) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto al Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.
- 13) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle Amministrazioni Contraenti e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 14) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine ad Ordinativi di Fornitura diversi.
- 15) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'art. 35 della Legge n. 248/2006, ovvero previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole Amministrazioni Contraenti si riservano di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 16) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

**ARTICOLO 11 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
  - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA e/o le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
  - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella Convenzione e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico,pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da esso emesso.
- 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
  - fornire il Prodotto oggetto della Convenzione ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
  - manlevare e tenere indenne ARCA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
  - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARCA ed a ciascuna Amministrazione Contraente di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi connessi alle norme previste nella presente Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura;
  - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

- 5) Il Fornitore prende atto ed accetta che i Prodotti oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
- Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di offerta della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:
- a. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione del presente appalto;
  - b. fornire, su richiesta di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - c. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti, ovvero da terzi da questi autorizzati;
  - d. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - e. dimostrare, su richiesta di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
- 6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali degli Amministrazioni Contraenti dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro delle Amministrazioni Contraenti definendo con i medesimi le modalità ed i tempi di intervento;
  - nella consapevolezza che i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
  - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
- 7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

- 8) Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARCA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del Prodotto consegnato con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ARCA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 10) Il Fornitore si obbliga a consegnare ad ARCA, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, un documento informatico su supporto ottico contenente almeno:
- la descrizione, il foglietto illustrativo e le relative schede tecniche del/dei Prodotto/i oggetto della fornitura;
  - le informazioni sull'azienda produttrice del/dei Prodotto/i offerto;
- ciò al fine di pubblicare detto materiale sul Sito, nonché tutte le informazioni utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 11) In ogni caso, ARCA, si riserva di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel precedente comma 10, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione di detto materiale sul Sito, da far pervenire ad ARCA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

#### ARTICOLO 12 – MATERIALE PER IL SITO

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto nel *Capitolato Tecnico*, a far pervenire a ARCA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:

- la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
- ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* richiesto da ARCA S.p.A.;

ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*.

- 3) Il Fornitore autorizza ARCA a pubblicare sul sito internet, nell'apposita sezione riservata ai Punti Ordinanti, il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse utile per i punti Istruttori.
- 4) ARCA si riserva il diritto di chiedere ulteriore materiale.
- 5) ARCA non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

### ARTICOLO 13 – MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE

- 1) ARCA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di una società esterna all'uopo autorizzata. In particolare, l'esecuzione della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché alla gestione dei reclami delle Amministrazioni Contraenti di cui al Capitolato Tecnico. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al Fornitore, il quale, su richiesta, dovrà comunque inviare ad ARCA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini stabiliti nella richiesta medesima.

A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta di ARCA S.p.A. dovrà trasmettere una reportistica bimestrale relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ed alle relative consegne ricevute da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al bimestre oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica, etc.).

- 2) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 3) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato

elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

- 4) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.
- 5) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 6) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

#### **ARTICOLO 14 – PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.**

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente Convenzione.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti adottato da ARCA con Determina n. 10 del 31/10/2012, pubblicato sul sito di ARCA, e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 adottato da ARCA con Determina n. 31 del 13/03/2013, pubblicato sul sito di ARCA, e si impegna ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231.
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

- 5) Il Fornitore prende altresì atto che l'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni dei citati Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, del Codice di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della legge Anticorruzione comporta un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto che legittima ARCA a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA specialisti o altre persone fisiche per l'espletamento di quanto previsto dal presente contratto, il Fornitore stesso si impegna, prima del loro impiego, a far sottoscrivere la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, del Codice etico di comportamento per il personale dipendente e collaboratori dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna a rispettarne regole e prescrizioni e ad osservare comportamenti conformi a quanto ivi previsto. In caso di inosservanza di tale impegno si applica quanto previsto dal comma precedente.
- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

#### **ARTICOLO 15 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ SOCIALE**

- 1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il Fornitore dichiara che i Prodotti da fornire sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite; detti standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata tra i documenti necessari ai fini della stipula della presente Convenzione; peraltro, al fine di consentire il monitoraggio e le verifiche da parte di ARCA e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, della conformità agli standard, il Fornitore è tenuto a:
  - informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che è richiesta la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura;
  - fornire, se richiesta ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
  - accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da ARCA e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, o da soggetti terzi da questi incaricati;
  - intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
  - dimostrare, tramite appropriata documentazione da fornire su richiesta, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

#### ARTICOLO 16 – PENALI

- 1) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura* attuativo della presente *Convenzione*, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'*Amministrazione Contraente* ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo sul termine di consegna della fornitura dichiarato in offerta una penale del 1 per mille del valore totale della *Richiesta di Consegna*.
- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di applicare una penale di €. 500,00/inadempienza, elevabile a €. 1.000,00 in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo della consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30, l'*Amministrazione Contraente* potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'*Amministrazione* stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto stabilito di seguito e al successivo Articolo 18.

Spetta alla singola *Amministrazione Contraente* interessata procedere alla rilevazione, alla contestazione, anche ai sensi di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, all'istruttoria, all'accertamento ed all'applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo a ARCA S.p.A. di cui al successivo comma.

Con riferimento alla presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ARCA ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:

- a. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna del materiale per il *Sito*, di cui al precedente Articolo 12, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa,
- b. nel caso di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa a disposizione di ciascuno dei Referenti del *Fornitore* di cui al *Capitolato Tecnico*, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari ad € 200,00= (Euro duecento/00), IVA esclusa,

in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché quanto di seguito stabilito e quanto stabilito al successivo Articolo 18.

- 3) In conformità degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la sottoscrizione della presente *Convenzione* relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA S.p.A. relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha inoltre la facoltà di:
- a. applicare le seguenti ulteriori penali:
    - i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico* per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una

penale per ogni *giorno lavorativo* di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00), IVA esclusa;

- ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dalle *Amministrazioni Contraenti*, tramite reclami ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA S.p.A., anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solare sia:
  - uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui al *Capitolato Tecnico*,  
ovvero
  - uguale o superiore a n. 2 (due) inadempimenti della medesima tipologia di cui al *Capitolato Tecnico*  
il *Fornitore* sarà tenuto a corrispondere a ARCA S.p.A. una penale pari ad € 500,00= (Euro cinquecento/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 18.

- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al relativo paragrafo del *Capitolato Tecnico*, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 5) Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno tramite PEC al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al *Fornitore* a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 17 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal *Fornitore*, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima

pari al 10% (dieci per cento) dell'*Importo massimo contrattuale*, tenuto conto delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### ARTICOLO 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da Groupama Assicurazioni S.p.A. polizza n° 00A0788814 alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA, e pertanto resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo.
- 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.

- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA.
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.

#### ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, ARCA ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo di PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la Convenzione per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) Nelle ipotesi di:
  - a. applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura, ovvero
  - b. applicazione di penali da parte di ARCA per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della Convenzione,
  - c. nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione,le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e le relative Richieste di Consegna, per grave inadempimento, ai

sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA, la risoluzione della Convenzione determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte degli Enti che quindi non potranno emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; la Convenzione, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà della singola Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le Amministrazioni Contraenti possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) In tutti i casi di risoluzione della Convenzione, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% del valore residuale della Convenzione al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della Convenzione - ottenuto moltiplicando il Quantitativo Massimo Contrattuale di prodotto per il prezzo unitario del Prodotto - detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della Convenzione per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di integrità, ARCA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'Ordinativo di Fornitura il valore delle eventuali Richieste di Consegna regolarmente adempiute dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) Nei casi di risoluzione dei Contratti di Fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante PEC ad ARCA per le opportune ed eventuali modifiche sul NECA.
- 10) Resta inteso che ARCA e/o ciascuna Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), eventuali inadempimenti che abbiano portato alla

risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.

- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. 50/2016.

#### **ARTICOLO 19 – RECESSO**

- 1) Le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b. reiterati inadempimenti del Fornitore;
  - c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Fornitura.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 4) Qualora ARCA receda dalla Convenzione ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

#### **ARTICOLO 20 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

- 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura.  
La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura.
- 4) Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per ARCA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 17 comma 2.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

#### **ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO**

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

#### **ARTICOLO 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO**

- 1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le Amministrazioni Contraenti e ARCA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione ai sensi del precedente Articolo 18.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, ARCA S.p.A. si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

- 4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ARCA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARCA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARCA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 8) ARCA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

#### **ARTICOLO 23 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA**

- 1) Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

**ARTICOLO 24 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

- 1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare le Amministrazioni Contraenti e ARCA, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARCA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o ARCA sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di ARCA, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 17 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
- 4) Qualora nel periodo di validità contrattuale si verificasse la scadenza brevettuale, la Stazione Appaltante, anche in conformità a quanto stabilito dall'AVCP (ora ANAC), procederà ad attivare le procedure di gara al fine di porre in essere il confronto concorrenziale al cui esito l'Amministrazione Contraente potrà procedere alla rideterminazione del corrispettivo contrattuale a decorrere dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti di immissione in commercio, prendendo a riferimento il prezzo massimo di rimborso stabilito dall'A.I.F.A. Detto corrispettivo rimarrà invariato qualora il prezzo unitario del prodotto offerto sia inferiore al predetto prezzo massimo A.I.F.A.

**ARTICOLO 25 – REFERENTI DEL FORNITORE**

- 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Responsabile della fornitura per l'esecuzione della presente Convenzione, quale referente nei confronti di ARCA, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, anche in ragione di quanto stabilito al Capitolato Tecnico. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Contraente e ad ARCA come previsto al Capitolato Tecnico.
- 2) Ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha nominato un Collaboratore Scientifico il quale ha il compito di fornire tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico e clinico del prodotto offerto, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato tecnico. Qualora il fornitore dovesse

trovarsi nella necessità di sostituire il collaboratore Scientifico nominato, dovrà darne comunicazione ad ARCA come previsto dal Capitolato tecnico.

#### **ARTICOLO 26 – FORO COMPETENTE**

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARCA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei Contratti di Fornitura, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della Convenzione o dei Contratti di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

#### **ARTICOLO 27 – TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
- 3) Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie.
- 4) ARCA S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

- 5) Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di ARCA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARCA S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
- 6) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 7) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, nominati responsabili del trattamento in conformità all'art. 28 del Regolamento, si rimanda all'informativa privacy già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 8) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione, è ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi n. 22.
- 9) Il Titolare ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, meglio noto come Data Protection Officer, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: [privacy@arcalombardia.it](mailto:privacy@arcalombardia.it)
- 10) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003 s.m.i..

#### **ARTICOLO 28 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARCA S.p.A. e/o alle Amministrazioni Contraenti per legge, ivi incluse le spese di registrazione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

#### **ARTICOLO 29 – CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE**

- 1) La Convenzione è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 e D.Lgs. 81/2008, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione del Prodotto oggetto della Convenzione.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e ARCA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### ARTICOLO 30 – CLAUSOLA FINALE

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata *"Dichiarazione di accettazione specifica delle*

---

*clausole della Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile”, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.*

**Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e  
norme collegate*

**Il Fornitore**

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre  
2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e  
norme collegate*